

# **REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

- **APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 28.10.1992, ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE IL 7.12.1992**
- **MODIFICA ARTICOLO 8) CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.91 DEL 4.11.1994, ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE IL 9.12.1994**
- **MODIFICATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 5.6.1995, ESAMINATO DAL C.R.C. NELLA SEDUTA DEL 4.7.1995 ATTI N. 34924, ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE**

# REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

## **Art. 1 Costituzione**

1. Sono costituite le commissioni consiliari aventi compiti preparatori, consultivi e propositivi per le materie di competenza consiliare.
2. Le commissioni consiliari sono le seguenti:
  - 1) sviluppo economico ed organizzazione dell'Ente;
  - 2) assetto, utilizzo e tutela del territorio;
  - 3) servizi alla persona.

## **Art. 2 Composizione ed elezione**

1. Le commissioni sono composte tenendo conto del rapporto proporzionale tra maggioranza e minoranza presenti in Consiglio Comunale;
2. L'elezione avviene separatamente per i rappresentanti di maggioranza e di minoranza, con votazione segreta, e risultano eletti i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.  
In caso di parità di voto espresso a favore di Consiglieri appartenenti al medesimo gruppo, il seggio è assegnato al più anziano di età.  
Nella scheda può essere espresso un solo voto.  
Tutti i Consiglieri Comunali hanno diritto di essere nominati quali componenti di almeno una commissione.  
Il numero dei componenti di ognuna delle commissioni è determinato, prendendo atto del rapporto proporzionale fra maggioranza e minoranza presenti in Consiglio Comunale, con l'atto di C.C. relativo alla nomina degli stessi.
3. L'elezione avviene entro il termine di 30 giorni dalla nomina della Giunta da parte del Sindaco.  
In difetto l'argomento sarà posto all'o.d.g. del C.C. della prima seduta successiva su richiesta scritta di 1/5 dei Consiglieri Comunali.

## **Art. 3 Insediamento**

1. Entro 15 giorni dalla data di esecutività della delibera di elezione delle rispettive commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale, se previsto nello Statuto comunale, ovvero dal Consigliere Anziano con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione per:

- a) l'insediamento della commissione
  - b) la nomina del Presidente
  - c) la nomina del Vice Presidente
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, se previsto nello Statuto comunale, ovvero dal Consigliere Anziano; nella stessa seduta il Presidente del Consiglio Comunale, se previsto nello Statuto comunale, ovvero il Consigliere Anziano presiede la Commissione, senza diritto di voto, e indica alla commissione l'ordine dei lavori che dovranno essere svolti.

#### **Art. 4 Nomina del Presidente**

1. Ogni commissione elegge, nel proprio seno, e con separate votazioni, il Presidente e il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Le votazioni si effettuano con votazione segreta ed ogni membro può votare per un solo nominativo.
3. È eletto Presidente chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata che deve essere approvata, a votazione palese, dalla maggioranza assoluta dei componenti della Commissione Consiliare.
5. La commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e si rinnova secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.

#### **Art. 5 Presidente**

1. Il Presidente predispone l'ordine del giorno, presiede la commissione e assicura il buon andamento dei lavori, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, dà la parola, modera la discussione, fa osservare il presente regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Il Presidente trasmette al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, se previsto nello Statuto comunale, ovvero al Consigliere Anziano, al fine del successivo esame del Consiglio Comunale gli elaborati finali contenenti le determinazioni cui è pervenuta la commissione consiliare in merito agli argomenti di sua competenza.

4. Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in Consiglio Comunale sul parere della commissione stessa.
5. Il Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, se previsto nello Statuto comunale, ovvero il Consigliere Anziano, la Giunta Comunale e il Segretario Generale.

#### **Art. 6 Convocazione**

1. La commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente eletto, almeno tre giorni prima della seduta.
2. L'avviso di convocazione è pubblicato nell'albo pretorio nei giorni precedenti la convocazione, e contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
3. Le convocazioni sono effettuate, dal Presidente o per determinazione autonoma o su richiesta scritta depositata presso la segreteria del Comune:
  - a) del Sindaco;
  - b) del Presidente del Consiglio Comunale, se previsto dallo Statuto comunale, ovvero del Consigliere Anziano;
  - c) di 1/3 dei componenti la commissione;
  - d) dell'Assessore competente per materia;
  - e) di 1/5 dei Consiglieri Comunali.
4. Nelle eventualità sopra riportate, la convocazione dovrà avvenire da parte del Presidente o del Vice Presidente, in caso di impedimento del primo, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
5. L'avviso di convocazione, contenente i punti all'ordine del giorno, dovrà essere inviato al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, se previsto nello Statuto comunale, ovvero al Consigliere Anziano, all'Assessore competente per materia, ai Capigruppo consiliari ed al Segretario Generale ed essere affisso all'Albo Pretorio.
6. Le commissioni di norma non possono essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale.
7. Le commissioni si riuniscono ordinariamente una volta al mese, fatti salvi i casi previsti dal presente articolo.

#### **Art. 7**

##### **Partecipazione del Sindaco, del Presidente del C.C., se previsto nello Statuto comunale, ovvero del Consigliere Anziano e degli Assessori e Consiglieri**

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, se previsto nello Statuto comunale, ovvero il Consigliere Anziano e l'Assessore competente del settore in forza della delega

attribuita dal Sindaco, possono partecipare ai lavori della commissione con facoltà di intervento.

2. Analoga facoltà ed analoghi poteri sono attribuiti ai Capigruppo consiliari.

#### **Art. 8 Validità delle sedute**

1. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno quattro componenti.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, a meno che si tratti di questioni riguardanti persone. Il pubblico presente ai lavori della Commissione non ha diritto di parola.

#### **Art. 9 Del segretario e dei verbali**

1. Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della commissione.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
3. Il servizio di segreteria è svolto da un dipendente comunale di qualifica adeguata, nominato dal Segretario Generale in fase di costituzione della Commissione.
4. Il segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto.
5. Il segretario, se richiesto, esprime un parere motivato.
6. Copia dei verbali deve essere trasmessa, a cura del segretario della commissione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, se previsto nello Statuto comunale, ovvero al Consigliere Anziano.
7. Il segretario di ogni singola commissione cura altresì che copia degli avvisi di convocazione sia sempre inviata anche al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, se previsto nello Statuto comunale, ovvero al Consigliere Anziano.

#### **Art. 10 Competenze delle commissioni**

1. Le commissioni consiliari sono competenti ad esprimere proposte, valutazioni e pareri al Consiglio Comunale in ordine a tutti i problemi riguardanti la commissione stessa, ed in particolare sulle seguenti materie:

- 1) statuti del Comune e delle Aziende Speciali;
- 2) regolamenti comunali;
- 3) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) programmi;
- 5) le relazioni previsionali e programmatiche;
- 6) piani finanziari e programmi di opere pubbliche;
- 7) bilanci annuali e pluriennali;
- 8) conti consuntivi;
- 9) piani territoriali ed urbanistici;
- 10) programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché le eventuali deroghe ad essi;
- 11) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale (regolamento organico del personale);
- 12) piante organiche e le relative variazioni;
- 13) convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Province;
- 14) costituzione e modificazione di forme associative;
- 15) istituzione, compiti, nonché norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- 16) assunzione diretta di pubblici servizi;
- 17) costituzione di istituzioni;
- 18) costituzione di aziende speciali;
- 19) costituzione di consorzi intercomunali o provinciali;
- 20) concessione a terzi di pubblici servizi;
- 21) partecipazione del Comune o della Provincia a società di capitali;
- 22) affidamento di attività o di servizi mediante apposita convenzione;
- 23) istituzione e l'ordinamento dei tributi comunali;
- 24) determinazione di tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali.

#### **Art. 11**

#### **Relazione di esperti o di responsabili di servizi**

1. Il Presidente, su richiesta della commissione, può richiedere al Sindaco o all'Assessore preposto, di invitare a relazionare su particolari materie di notevole complessità, esperti nella materia, proposti dalla Commissione e nominati dalla Giunta.
2. Potrà altresì invitare i responsabili di servizi per fornire relazioni o chiarimenti sull'argomento in discussione.

#### **Art. 12**

#### **Doveri, decadenza, indennità**

1. Ogni Consigliere componente è tenuto a partecipare ai lavori della commissione, nella quale è stato eletto.

2. Il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, incorre nella decadenza dalla carica di componente la commissione.
3. L'azione di decadenza può essere promossa da qualsiasi componente il quale richiede al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, se previsto nello Statuto comunale, ovvero al Consigliere Anziano l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

### **Art. 13** **Relazione scritta**

1. La commissione conclude i propri lavori con una o più sintetiche relazioni scritte che, firmate dal Presidente e dal segretario, sono allegate all'argomento da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
2. Le relazioni fanno parte del procedimento amministrativo e sono allegate all'atto deliberativo consiliare.
3. Copie delle relazioni devono essere presentate al protocollo generale del Comune per essere consegnate al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, se previsto nello Statuto comunale, ovvero al Consigliere Anziano affinché vengano unite, almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, agli atti consiliari messi a disposizione dei Consiglieri.
4. Il segretario della commissione è responsabile degli adempimenti sopracitati.

### **Art. 14** **Indennità di presenza**

1. Ai commissari ed ai Capigruppo che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7 comma 2° del presente regolamento, viene corrisposta l'indennità di presenza determinata ai sensi di legge con atto di Consiglio Comunale, per la loro partecipazione alle sedute delle Commissioni delle quali fanno parte.
2. Non potrà essere corrisposto più di un gettone di presenza al giorno e con l'esclusione del giorno in cui si tiene la seduta del Consiglio Comunale.
3. I partecipanti ai lavori delle Commissioni firmano il foglio di presenza che verrà trasmesso immediatamente, a cura del funzionario addetto alla Segreteria, alla Ragioneria per la contabilizzazione e la liquidazione del gettone di presenza.
4. Ai funzionari, quando le Commissioni si riuniscono oltre il normale orario d'ufficio, sarà riconosciuto il compenso per il lavoro straordinario.

### **Norma transitoria**

In sede di prima applicazione si procede alla nomina delle commissioni entro 30 giorni dall'esecutività del presente regolamento.

Il periodo di verifica riferito al funzionamento del presente regolamento viene fissato in mesi sei.